Comune di Annone di Brianza
Provincia di Lecco

Ordinanza Dirigenziale N. 38
Data di registrazione 14/11/2026

OGGETTO: MODIFICHE ALLA VIABILITA' ORDINARIA. SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN UN TRATTO DI VIA SAN GIORGIO PER OPERE DI RIPRISTINO DI UN TRATTO DI MURO DI SOSTEGNO DEL TERRAPIENO TRA VILLA CABELLA E VIA SAN GIORGIO

Vista la richiesta trasmessa dall'Ufficio Tecnico Comunale relativa all'esecuzione di opere di ripristino di un tratto del muro di sostegno del terrapieno compreso tra Villa Cabella e Via San Giorgio;

Considerato che l'esecuzione dei lavori interessa parte della carreggiata e delle relative pertinenze stradali e che, al fine di garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale nonché degli operatori impegnati nelle lavorazioni, si rende necessario modificare temporaneamente la disciplina della circolazione lungo Via San Giorgio;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 20, 21, 37 e 38 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i., recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada;

Visto il D.M. 10 luglio 2002 concernente la segnaletica temporanea nei cantieri stradali;

Visto il Decreto Interministeriale 22 gennaio 2019 recante i criteri generali di sicurezza relativi alle attività lavorative svolte in presenza di traffico veicolare;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

Dalle ore 08:00 del giorno 23 novembre 2026 alle ore 18:00 del giorno 30 novembre 2026 l'istituzione della seguente disciplina temporanea della circolazione in **Via San Giorgio**:

1. **La chiusura totale al traffico veicolare** del tratto di Via San Giorgio compreso tra l'area del parcheggio pubblico posto in fregio a Via Cabella Lattuada e l'accesso ai civici nn. 7 e 9.

2. **L'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico** nel restante tratto di Via San Giorgio compreso tra i civici nn. 7 e 9 e l'intersezione con Piazza della Chiesa.

3. Dovrà essere sempre garantito il passaggio dei pedoni in condizioni di sicurezza mediante idonei percorsi protetti oppure, qualora ciò non sia possibile, mediante l'adozione delle necessarie misure di sicurezza e segnalazione previste dalla normativa vigente.

4. Dovrà essere garantito, in ogni momento e compatibilmente con le condizioni di sicurezza del cantiere, il tempestivo accesso e transito ai mezzi di soccorso, emergenza e pubblica utilità.
5. La ditta **ACQUISTAPACE GIOVANVITTORE**, C.F. e P. IVA 01889930135, con sede in Esino Lario (LC), Via Solferino n. 12, esecutrice dei lavori:
    - dovrà provvedere all'installazione, manutenzione e rimozione della prescritta segnaletica temporanea, **compreso impianto semaforico di cantiere**;
    - dovrà predisporre ogni misura necessaria alla sicurezza della circolazione stradale e pedonale;
    - sarà responsabile della corretta delimitazione e messa in sicurezza dell'area di cantiere;
    - dovrà apporre con congruo anticipo la segnaletica di preavviso agli utenti della strada.
6. Tutta la segnaletica temporanea dovrà essere installata e mantenuta in perfetta efficienza conformemente alle disposizioni del Codice della Strada, del relativo Regolamento di esecuzione e della normativa vigente in materia di sicurezza dei cantieri stradali.

DISPONE

1. Che la presente ordinanza sia resa nota mediante l'apposizione della prescritta segnaletica temporanea almeno 48 ore prima dell'inizio delle limitazioni alla circolazione.
2. Che copia della presente ordinanza sia trasmessa:
    - alla Stazione Carabinieri competente per territorio;
    - al Corpo Intercomunale di Polizia Locale Oggiono-Annone di Brianza;
    - al Servizio di Emergenza Sanitaria AREU;
    - al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecco;
    - all'Ufficio Tecnico Comunale.
3. Che il personale appartenente agli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada vigili sull'osservanza della presente ordinanza.

AVVERTE

Che nei confronti dei trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada e dalle ulteriori disposizioni normative applicabili.

ESECUTIVITÀ

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva dalla data di apposizione della prescritta segnaletica stradale temporanea.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare il presente provvedimento per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, ordine pubblico o sicurezza della circolazione.

IMPUGNAZIONI

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla pubblicazione;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi degli artt. 7 e seguenti della Legge n. 241/1990, gli interessati possono prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento presso il Comune di Annone di Brianza.

Domicilio digitale dell'Ente:

comune.annonedibrianza@pec.regione.lombardia.it

Responsabile del procedimento:

Commissario Capo Enrico Mauro Sala Responsabile del Corpo Intercomunale di Polizia Locale Oggiono - Annone di Brianza

Il Responsabile del Settore
ENRICO MAURO SALA
Documento firmato digitalmente
(artt.20-21-24 D.Lgs 7/03/2005 n.82 e s.m.i.)